

Sulle lauree giuridiche - Mario Giovanni Garofalo

Per ciò che riguarda gli studi giuridici, l'FLC osserva che l'articolazione in una classe di laurea magistrale a ciclo unico su 5 anni ed una classe di laurea di tre anni, tra loro incomunicanti, esaspera ulteriormente i difetti della cd. Y. Infatti, chi intraprende il ciclo breve, si vede preclusa la possibilità di proseguire gli studi e chi intraprende il ciclo lungo, se non lo porta a termine, non può avere alcun riconoscimento formale degli studi compiuti. La separatezza tra i due corsi costituisce, inoltre, un oggettivo impedimento alla sperimentazione di intrecci tra formazione di base e formazione professionalizzante, sia nel senso della carenza della prima nel corso triennale, sia nel senso della loro giustapposizione nel corso magistrale. Né può tacersi che, le prescrizioni ministeriali sulla laurea magistrale sono tanto vincolanti da essere lesive dell'autonomia di ciascuna sede: vengono vincolati ben 216 CFU su 300 e, dalla differenza vanno ulteriormente detratti i CFU da destinare all'esame di laurea..

E' evidente come, nel processo di elaborazione delle tabelle, abbia fatto aggio quanto sostenuto da rappresentanti della professione di avvocato su quanti, professionalmente, si occupano della formazione dei giuristi. Ai primi e non certo ai secondi, infatti, può sfuggire quella che è una delle caratteristiche tradizionali di questi studi: la molteplicità degli esiti professionali. Solo una minoranza dei laureati in Giurisprudenza, infatti, va a svolgere le tradizionali professioni di avvocato, magistrato o notaio; una parte più che significativa degli stessi trova sbocchi professionali i più diversi e ciò non è necessariamente una sottoutilizzazione del titolo conseguito (si pensi, ad es., alla dirigenza pubblica o privata).